



Comune di Vaglia

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ

AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile del Settore VI Servizi alla Persona - in attuazione della Delibera G.C n. 11 del 30/01/2018 e della propria determinazione n. 65 del 13.02.2018.

RENDE NOTO

Che, ai sensi della Deliberazione G.R.T. n.250 del 15.4.2013 e n.943 del 06.09.2017, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo, avente carattere straordinario e sperimentale, finalizzato alla prevenzione dell'esecutività dei provvedimenti di sfratto per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Tali contributi straordinari sono concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità incolpevole per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.

Art. 1 Destinatari e requisiti di accesso

I nuclei familiari destinatari degli interventi, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)¹;
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza, dalla stipula del contratto, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio e sito nel comune di Vaglia;
4. documentato possesso di una delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:
 - licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
 - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

¹ Modificato dalla L. 189/2002 - comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
 - c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.
5. possesso di un reddito attuale **ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E. non superiore a 20.000,00** desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;
 6. non essere titolari per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
 7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;

Art. 2 Tipologia ed entità dell'intervento

Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. **prosecuzione del contratto** in essere tra il proprietario (che rinuncia alla convalida dello sfratto) e il locatario: potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di € **2.700,00=**;
2. **stipula di un nuovo contratto** di locazione con il vecchio proprietario: contributo alla locazione fino ad un massimo di €**2.700,00=**;
3. **stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario**: sostegno al nucleo familiare per l'inizio della nuova locazione fino ad un massimo di €**2.700,00=**;

I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (prima o post della convalida dello sfratto per morosità), dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità:

- l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere secondo i patti;
- espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso.

Il contributo erogato sarà liquidato **unicamente e direttamente al proprietario**, che nei casi 1 e 2 sopracitati avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

ULTERIORI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL AL NUCLEO FAMILIARE (punto 3.2 lettera "a"):

Il Comune – nell'ambito di quanto previsto dalla Delibera G.R. 250/2013 - potrà inoltre attivare le seguenti forme di sostegno:

4. prosecuzione **temporanea** di contratti di locazione in essere tra il proprietario e il locatario al fine di tutelare il nucleo familiare da situazioni di urgenza-emergenza, in attesa di potersi trasferire presso un nuovo alloggio per il quale verrà stipulato un nuovo contratto di locazione ai sensi della L.431/98 o ai sensi della LRT 96/96. In tali situazioni, al fine di favorire il passaggio "da casa a casa", il Comune potrà erogare un contributo per consentire la prosecuzione della permanenza, almeno di 4 mesi, del nucleo presso l'abitazione concedendo al proprietario un contributo fino ad un massimo di €**2.700,00=**;
1. L'inquilino, per poter accedere a tale beneficio, dovrà portare al Comune una dichiarazione del proprietario del nuovo alloggio con i tempi e le modalità del trasferimento e della stipula del contratto.

5. sostegno al nucleo, che ha i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, per il pagamento canone di locazione dopo la prosecuzione di un nuovo contratto per un periodo di tempo massimo di 6 mesi e per un importo fino ad un massimo di **€2.700,00=**;
6. sostegno ai nuclei, che hanno i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, e sono inseriti nella Graduatoria ERP vigente o nelle Riserve previste all'art. 17 della LRT 96/1996, per il quale l'esecuzione dello sfratto non è rinviabile ma non è ancora intervenuta l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Comune prevede la possibilità di temporanea sistemazione in "alloggi volano" per i quali verranno stipulati appositi contratti ad uso transitorio in attesa della definitiva assegnazione. Il sostegno per un massimo di **€2.700,00=**;
2. che verrà liquidato al proprietario dell'alloggio, potrà durare massimo per 6 mesi;
7. sostegno ai nuclei, che hanno i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, che non sono inseriti nella Graduatoria ERP vigente o nelle Riserve previste all'art. 17 della LRT 96/1996 e non hanno reperito una nuova sistemazione alloggiativa e pertanto il Comune, per escludere che il nucleo possa trovarsi in una grave situazione di precarietà alloggiativa e per consentire la costruzione di un percorso di autonomia, mette a disposizione delle soluzioni-"ponte" per le quali verrà rimborsata una cifra forfettaria massima di **€2.700,00=**;
3. per l'accoglienza di tali nuclei per un periodo massimo di 3 mesi.

Art. 3 Ulteriori disposizioni

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

Art. 4 Istanza di partecipazione e documentazione

La domanda deve essere redatta secondo la modulistica predisposta che sarà disponibile presso gli uffici Protocollo e Servizi Sociali del Comune di Vaglia, Piazza Corsini, 3 e scaricabile dal sito web del comune di Vaglia.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, ad essa deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

1. fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno biennale per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
2. copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
3. copia dell'intimazione di sfratto o copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
4. dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto;
5. documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 1 punto 4 a) e/o b)
6. autorizzazione a contattare il proprietario.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: durata e entità della morosità accumulata, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti con invalidità ed eventuali altre informazioni. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune potrà inoltre contattare direttamente i proprietari dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande, redatte sul modello appositamente predisposto e con tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia in Piazza Corsini, 3 dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle **ore 12.00 del giorno 31.12.2018** a tal fine farà fede solo la data e l'ora di arrivo apposte sulla domanda a cura dell'Ufficio Protocollo, non farà fede il timbro postale.

Art. 6 Valutazione e procedibilità delle domande

Il Comune di Vaglia, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione di morosità incolpevole.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verrà sottoposta alla valutazione finale di una Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 7 al fine dell'ammissione al beneficio.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato per scritto (raccomandata RR) al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento per il tramite del soggetto gestore Casa S.p.A.

Art.7 Gruppo Tecnico di Valutazione

Le domande per accedere all'intervento di cui al presente Avviso saranno valutate da un apposita Commissione di Valutazione, formata da:

- Dirigente Settore VI Servizi Alla Persona - presidente
- Addetto Ufficio Servizi Sociali - membro
- Assistente Sociale Vaglia - membro

Art. 8 Controlli

Il Comune di Vaglia procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 196/2003, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Vaglia agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 Trattamento dati personali

In ottemperanza del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno trattati ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il Comune di Vaglia, Casa SpA e la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Avviso si richiama espressamente quanto stabilito dalla delibera Ragonale n.250 del 15.04.2013.

Referente: Gabriella Bonini - Ufficio Casa e Servizi Sociali del Settore VI Servizi alla Persona. Email: g.bonini@comune.vaglia.fi.it tel. 0555002454

Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Paolo Buonocore Responsabile Settore VI Servizi alla Persona

Art. 11 Allegati

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:

- **Fac-simile domanda**

Vaglia li 12.02.2018

Il Responsabile del Settore VI
Servizi alla Persona
Dott. Pietro Paolo Buonocore